

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONI RECIPROCHE DI UTILITIES E SERVIZI DI STABILIMENTO CET 1 - CET 2 E CET 3 PIOMBINO

CONTENUTI

produzione ed ai costi fissi sostenuti nel caso di cui all'art. 4.2.3 a),
nonchè ai maggiori costi di combustibile sostenuti nel caso previsto
all'art. 4.2.3 b).

ISE, nel caso di ridotta o diversa disponibilità di gas siderurgici,
eserciterà la sua migliore diligenza ponendo in essere opportune
politiche gestionali al fine, sia di ridurre l'impatto sul processo produttivo
di LUSID sia di ridurre per quanto possibile l'entità degli indennizzi a
carico di LUSID.

I predetti indennizzi verranno corrisposti da LUSID ad ISE entro il 31
gennaio successivo all'anno in cui si è verificato l'evento.

4.3) Somministrazione di gas siderurgici per CET 2

LUSID si impegna a somministrare ad ISE gas siderurgici Afo e Cok per
CET 2 secondo le quantità, qualità ed alle condizioni previste
nell'Allegato B).

A fronte della somministrazione di gas Afo e Cok, ISE riconoscerà a
LUSID il prezzo di Lit. ¹⁰⁰⁰Kcal riferito all'anno 1996.

Il predetto prezzo sarà aggiornato in base alla variazione percentuale
del costo evitato del combustibile secondo quanto disposto dal
Provvedimento CIP 6/92 Titolo II paragrafo 7 b).

La quantità e qualità dei gas saranno misurate con strumentazione
tarata di proprietà ISE, verificabile da parte LUSID.

5) FLUIDI DI SERVIZIO PER CET 2 E CET 3

5.1) Servizi di refrigerazione

Le PARTI si danno atto che per l'esercizio di CET2 e di CET 3 è essenziale la somministrazione da LUSID ad ISE di servizi di refrigerazione.

LUSID si impegna pertanto :

- a somministrare ad ISE i servizi di refrigerazione necessari ad assicurare il corretto funzionamento di CET2 e CET 3 nelle quantità, caratteristiche e punti di consegna indicati nell'Allegato C);
- a esercitare la sua migliore diligenza ed a porre in essere ogni comportamento utile o necessario affinché la somministrazione di tali fluidi sia costantemente assistita dai necessari atti amministrativi delle competenti autorità.
- a somministrare ad ISE servizi di refrigerazione alle stesse condizioni previste nel presente contratto anche in caso di cessazione della validità od efficacia del contratto medesimo, sino a quanto permarrà l'attività produttiva di CET 2 e CET 3.

Quanto sopra in deroga a quanto previsto all'art. 3).

ISE riconsegnerà a LUSID i quantitativi di acqua di mare ricevuti, con le stesse caratteristiche chimiche.

Le quantità di servizi di refrigerazione da destinare a CET 3 e a CET2 saranno determinate discrezionalmente da ISE nell'ambito della quantità complessiva prevista nell'all. C).

5.1.1 Tenuto conto delle attuali condizioni degli impianti di adduzione di acqua mare di proprietà LUSID, le PARTI hanno concordato l'effettuazione di interventi sulle opere denominate 1° Salto e 1° Salto bis per assicurare l'affidabilità di esercizio.



LUSID effettuerà a sua cura e spese interventi sulle pompe 1° Salto bis allo scopo di renderle affidabili e disponibili sul 1° Salto anche per le esigenze di realizzazione della CET3.

5.1.2 Le PARTI concordano altresì che relativamente all'impianto di adduzione acqua, denominato 1° Salto bis, sono previste oltre agli interventi di cui all'art. 5.1.1, opere varie per la realizzazione di CET 3, da effettuarsi a cura e spese di ISE, relative a fabbricati, condotte, canali, pompe e sistemi di alimentazione elettrica ed automazione.

ISE si impegna sin d'ora a concedere in comodato a LUSID che si impegna ad accettare, le predette opere non appena le medesime saranno completate. per il periodo di vigenza del presente contratto. con impegno di LUSID ad utilizzarle per l'esercizio di CET 2 e CET 3.

5.1.3 Il corrispettivo per la somministrazione dei servizi di refrigerazione per CET2 sarà pari a _____ it/mc riferito all'anno 1996 e sarà aggiornato per ciascun anno in base alla variazione percentuale che intervenisse sul prezzo unitario del kWh prodotto da CET2 e fatturato da ISE a LUSID.

Tenuto conto del più gravoso utilizzo della rete acqua mare di LUSID nonchè degli investimenti necessari di cui al paragrafo 5.1.1., il corrispettivo per la somministrazione dei servizi di refrigerazione per CET3 sarà pari a _____ it/m3 riferito all'anno 1996 e sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale.

La portata dell'acqua di mare sarà misurata con strumentazione tarata di proprietà ISE, verificabile da LUSID.

F. C. M.

5.1.4 Nell'eventualità che durante il periodo di vigenza del presente contratto e salvo cause di forza maggiore ed equiparate di cui all'art. 11) LUSID dovesse somministrare servizi di refrigerazione per quantitativi inferiori a quelli necessari al funzionamento di CET 3 e/o con caratteristiche chimico-fisiche diverse da quelle indicate nell'Allegato C), LUSID corrisponderà ad ISE a titolo di indennizzo, per ogni kWh non prodotto nell'anno, un importo pari ai costi fissi di CET 3 in conformità a quanto previsto all'art. 4.2.3 a).

Ai fini della corresponsione del predetto indennizzo, si applicherà il disposto dell'art. 4.2.4.

5.1.5 Qualora in capo a LUSID venissero meno i titoli necessari all'esercizio del prelievo dell'acqua di mare finalizzato al servizio di refrigerazione, eventualmente anche in ragione della cessazione dell'attività produttiva di LUSID in Piombino - LUSID si impegna a prestare ogni collaborazione utile o necessaria affinché in via alternativa ed a cura, spese e responsabilità di ISE:

- a) il nuovo soggetto avente titolo continui a somministrare ad ISE i servizi di refrigerazione necessari ad assicurare il corretto funzionamento di CET 2 e CET 3 alle condizioni previste nel presente contratto, ovvero affinché
- b) ISE autonomamente ottenga gli atti concessori o autorizzativi necessari all'attività di CET 2 o CET 3.

Qualora si verifichi la fattispecie ivi prevista LUSID dovrà darne tempestiva comunicazione ad ISE.

5.1.5 bis Al fine di quanto previsto all'art. 5.1.5 b) LUSID riconosce ad ISE diritto d'opzione per l'acquisto della proprietà degli impianti di adduzione e pompaggio, necessari all'esercizio dei CET 2 e CET 3, secondo i termini e modalità che seguono.

Al verificarsi di un evento che possa determinare per LUSID il venir meno dei titoli necessari al prelievo dell'acqua di mare, LUSID invierà prontamente comunicazione ad ISE a mezzo raccomandata A.R. indicando gli impianti di adduzione e pompaggio di sua proprietà, necessari all'esercizio di CET 2 e CET 3, con indicazione specifica del prezzo di ciascuna sezione di impianto e del prezzo complessivo dei medesimi.

ISE, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata A.R. inviata da LUSID, potrà esercitare il diritto di opzione di acquisto dei predetti impianti ai sensi del presente art. 5.1.5 bis comunicando a LUSID, a mezzo raccomandata A.R. entro il predetto termine, la sua accettazione di detto prezzo.

Il trasferimento della proprietà degli impianti avverrà entro i 30 giorni successivi al predetto esercizio di opzione con pagamento contestuale del prezzo.

Qualora ISE non abbia comunicato a LUSID entro il predetto termine di 60 giorni la propria accettazione del prezzo, il prezzo di compravendita degli impianti verrà determinato con equo apprezzamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349 cod. civ., da un collegio di tre arbitratori nominati come segue.

La parte che darà corso all'arbitraggio notificherà all'altra parte il nome dell'arbitratore da essa designato; l'altra parte avrà il diritto di designare il secondo arbitratore dandone notifica alla prima parte entro e non oltre i 10 giorni successivi, restando inteso che, scaduto questo termine inutilmente il secondo arbitratore verrà designato dal Presidente del Tribunale di Milano.


Il terzo arbitratore che svolgerà anche le funzioni di presidente del collegio di arbitratore verrà designato di comune accordo dai primi due arbitratore entro e non oltre i 10 giorni successivi alla designazione del secondo arbitratore restando inteso che scaduto questo termine inutilmente il terzo arbitratore verrà designato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. Il Presidente del Tribunale di Milano provvederà altresì alla sostituzione di qualsiasi arbitratore che abbia rinunciato o sia comunque cessato dall'incarico qualora la parte che aveva originariamente provveduto alla sua designazione non abbia designato il sostituto entro e non oltre i 10 giorni successivi alla rinuncia o alla cessazione dell'incarico.

Il collegio, che avrà sede in Milano, dovrà notificare la propria decisione alle PARTI entro 60 giorni dalla sua costituzione ed i costi e compensi del collegio saranno sostenuti da LUSID ed ISE in parti uguali.

Il trasferimento della proprietà degli impianti avverrà entro 30 giorni dalla notifica della decisione di cui sopra con contestuale pagamento del prezzo.

5.1.6 Qualora in capo a LUSID venissero meno i titoli necessari all'esercizio della rete di scarico dell'acqua di mare - eventualmente

f. QW



anche in ragione della cessazione dell'attività produttiva di LUSID in Piombino - LUSID si impegna a prestare ogni collaborazione utile o necessaria affinché, in via alternativa ed a cura, spese e responsabilità di ISE:

- a) ISE abbia titolo affinché nei confronti del nuovo soggetto autorizzato e/o concessionario per continuare a restituire l'acqua di mare utilizzata in CET 2 e CET 3 ed a scaricare altri fluidi da CET 2 e CET 3 e ad utilizzare le reti di scarico, per l'acqua di mare e per detti fluidi, ovvero affinché
- b) ISE autonomamente ottenga gli atti concessori o autorizzativi necessari all'attività di CET 2 o CET 3.

5.1.6 bis Al fine di quanto previsto all'art. 5.1.6 b) LUSID riconosce ad ISE diritto di opzione per l'acquisto della proprietà delle parti della rete di scarico dell'acqua di mare e delle parti della rete di scarico degli altri fluidi necessarie al funzionamento di CET 2 e CET 3, ai termini ed alle condizioni di cui all'art. 5.1.5. bis.

5.2 Le PARTI si danno atto che per l'esercizio di CET 2 e CET 3 è essenziale che la rete di raccolta di acque reflue di LUSID riceva le acque reflue scaricate da ISE.

ISE si impegna a consegnare le predette acque alla rete di scarico LUSID conformemente alla normativa di legge vigente dopo il loro eventuale trattamento da parte di ISE.

LUSID si impegna a ricevere tali fluidi nella propria rete ed a scaricarli in conformità alla normativa vigente ;

5.3 Acqua industriale per CET 2 e CET 3

f. an

LUSID si impegna a somministrare ad ISE, che si impegna a ricevere, l'acqua industriale per CET 2 e CET 3, secondo quantità, caratteristiche ed ai punti di consegna di cui all'Allegato D).

Il corrispettivo dovuto da ISE a LUSID per la somministrazione dell'acqua industriale sarà pari al prezzo effettivamente pagato da LUSID al Consorzio Intercomunale per la Gestione delle Risorse Idriche (CIGRI), secondo quanto previsto dal contratto in essere fra CIGRI e LUSID.

ISE si riserva il diritto di concordare con terzi la fornitura di acqua industriale, in alternativa alla somministrazione LUSID.

In tal caso LUSID assicurerà ad ISE il vettoriamento gratuito dell'acqua industriale sulla propria rete e la quantità di acqua consumata da ISE sarà quella misurata dai contatori installati a monte degli impianti ISE.

5.4 Fornitura di acqua DEMI per CET 3

LUSID si impegna a somministrare ad ISE, che si impegna a ricevere l'acqua demineralizzata per CET3 in quantità di 20 m^{3/h} medi con punte di 60 m^{3/h} massimi.

Il corrispettivo dovuto da ISE a LUSID per tale somministrazione sarà pari a .it/m³ per l'anno 1997 e sarà aggiornato per ciascun anno in base alla variazione percentuale che intervenisse sul prezzo unitario del Kwh prodotto da CET2 e fatturato da ISE a LUSID.

6) SERVIZI DI STABILIMENTO PER CET 3 e CET2

LUSID si impegna ad effettuare a favore di ISE ed ISE si impegna a ricevere, le prestazioni dei servizi e delle funzioni generali di



ALLEGATO D) AL CONTRATTO ISE - LUSID DEL

**OGGETTO : Somministrazione di acqua industriale da LUSID ad
ISE**

Portata minima garantita 30 mc/h

Portata massima (di punta) 80 mc/h

Caratteristiche chimico fisiche: quelle relative all'acqua prelevata dai pozzi o da terzi e utilizzata anche da LUSID per le proprie funzioni dello stabilimento e in conformità alle normative vigenti.

Punti di consegna: valvola d'intercettazione ingresso centrale.

Misure di portata: tramite misuratore installato a monte della predetta valvola.

f
Car